

Articolo 1 – Nome e sede associativa

Articolo 2 - Scopo associativo

Articolo 3 – Finalità non lucrativa e gratuità delle cariche elettive

Articolo 4 – Mezzi

Articolo 5 - Soci

Articolo 6 - Organi sociali

Articolo 7 - Assemblea dei Soci

Articolo 8 - Il Comitato Direttivo

Articolo 9 – Presidente del Comitato direttivo

Articolo 10 – Firme

Articolo 11 - Bilancio e contabilità

Articolo 12 - Patrimonio sociale - Entrate - Esercizi sociali

Articolo 13 - Revisore

Articolo 14 - Responsabilità

Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione

Articolo 16 - Entrata in vigore

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
ACTIONAID SWITZERLAND
Con sede in Lugano**

Articolo 1 – Nome e sede associativa

1.1 A norma dell'art. 60 e ss. Del Codice Civile è costituita un'associazione denominata Associazione ActionAid Switzerland, con sede in Lugano.

Articolo 2 - Scopo associativo

2.1 L'associazione opera senza fini di lucro, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo. Essa ha come scopo la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, in qualsiasi parte del mondo, e lo svolgimento di tutte quelle altre attività connesse a queste e che i soci membri di volta in volta stabiliranno.

2.2 Questi obiettivi sono perseguiti con azioni, progetti, programmi e campagne attuate con le seguenti modalità:

- a. Intraprendendo qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere l'Associazione ActionAid Switzerland, ed altresì l'associazione ActionAid International Italia Onlus, in quanto beneficiaria dell'esonero fiscale nel Paese di sede, o procurando finanziamenti, rivolgendosi a persone fisiche, enti, istituzioni, fondazioni, organismi pubblici e/o privati, o ricorrendo all'autofinanziamento e alla raccolta di fondi privati, nel rispetto delle leggi vigenti.
- b. Svolgendo attività pubblicistiche e editoriali ed usando qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti dello scopo dell'associazione;
- c. Promuovendo relazioni, alleanze e qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, in Svizzera e all'estero, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
- d. Acquistando, prendendo in locazione o in permuta, noleggiando o acquisendo qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili o immobili, che siano considerati utili per il perseguimento degli scopi statutari dell'associazione;
- e. Promuovendo ed attuando attività di formazione, di educazione allo sviluppo ed alla interculturalità anche attraverso la promozione e l'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altra cosa che possa contribuire alla sensibilizzazione e l'informazione dell'opinione pubblica.

2.3 L'associazione può svolgere attività strumentali, accessorie e connesse per il raggiungimento degli scopi statutari.

2.4 L'associazione può chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del marchio "ACTIONAID" per l'espletamento delle proprie attività.

Articolo 3 – Finalità non lucrativa e gratuità delle cariche elettive

3.1 L'associazione opera senza finalità di lucro; tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo l'eventuale compenso dovuto al revisore dei conti.

3.2 Tutte le prestazioni, di soci o aderenti, svolte in favore dell'associazione sono rese a titolo gratuito, con l'unica eccezione di possibili attività di lavoro dipendente finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali. La prestazione di una attività di lavoro dipendente in favore dell'associazione è incompatibile con qualsiasi carica in seno al Comitato Direttivo dell'associazione stessa.

3.3 Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà dell'associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 4 – Mezzi

4.1 Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione può accettare donazioni di qualsiasi natura, versamenti o contributi di enti pubblici o privati, nonché elargizioni di beni mobili o immobili, sia da parte dei soci che da parte di altre persone fisiche o giuridiche.

4.2 L'associazione dispone anche di contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell'ambito dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Soci

5.1 I Soci dell'Associazione sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione stessa e che assumono e mantengono la qualifica di soci fondatori, nonché quelli che verranno ammessi secondo le procedure e le modalità previste dal presente articolo.

5.2 Possono diventare soci le persone fisiche o giuridiche che intendono contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie e prendere parte alla vita dell'Associazione. L'ammissione dei soci è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta al Comitato Direttivo.

5.3 L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal giorno della delibera di accettazione validamente adottata dal Comitato Direttivo.

5.4 I soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto ed hanno i diritti previsti dalla legge. Lo status di socio non è soggetto ad alcun limite temporale.

5.5 La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, da comunicare per iscritto;
- b. per esclusione per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo, la violazione dello statuto, le violazioni previste dalla legge, la condanna per reati non colposi cresciuta in giudicato, la commissione di atti pregiudizievoli all'associazione o contrari agli scopi e a i principi ispiratori dell'associazione medesima.

5.6 I presupposti dell'esclusione sono accertati dal Comitato Direttivo. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza di 2/3 dei Soci presenti, su richiesta motivata del Comitato Direttivo.

5.7. in caso di conflitti interni tra i Soci o gli organi dell'Associazione, l'Associazione stessa riconosce il ruolo di indirizzo e di direzione di ActionAid International Italia Onlus.

Articolo 6 - Organi sociali

6.1 Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea Generale dei Soci;
- b. il Comitato Direttivo ed il suo Presidente;
- c. il Revisore dei conti.

Articolo 7 - Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell' Associazione. Essa determina le linee politiche e programmatiche dell'Associazione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale ritenuti necessari per il raggiungimento delle finalità statutarie.

7.2 L'Assemblea:

- a. elegge e revoca il Presidente e i membri del Comitato Direttivo e nomina il Revisore dei conti;
- b. delibera le azioni di responsabilità contro i membri del Comitato Direttivo;
- c. delibera in merito alla esclusione degli associati;
- d. approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- e. delibera sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f. delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e approva il rapporto di revisione;
- g. Delibera circa il contributo dei soci

7.3 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta venga ritenuto necessario oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviati ai Soci con 7 giorni di anticipo.

7.4 L'Assemblea è validamente convocata con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità nei voti, sarà determinante il voto del socio ActionAid International Italia Onlus.

7.5 In seno all'assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. E' consentito farsi rappresentare a mezzo di delega scritta. Ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega.

7.6 Le riunioni delle assemblee sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

L'Assemblea può riunirsi anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

7.7 Per deliberare la modifica del presente Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri ed il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti. In deroga all'art. 74 del Codice Civile, la stessa maggioranza e lo stesso quorum sono previsti per le modifiche dello scopo dell'Associazione.

7.8 Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Associazione, di qualunque associato o dell'Organo Giudiziario competente.

Articolo 8 - Il Comitato Direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un numero minimo di 1 e massimo di 5 membri.

8.2 I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta.

8.3 Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti. Le riunioni possono essere tenute anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

8.4 Il Comitato Direttivo delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Delle adunanze è redatto verbale firmato dal Presidente e del Segretario e da conservarsi presso la sede sociale.

Articolo 9 – Presidente del Comitato Direttivo

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia processuale, sia negoziale, e assicura lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi e legali attinenti alla vita dell'Associazione.

9.2 Il Presidente può porre in essere, senza richiedere il consenso del Comitato Direttivo, solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

9.3 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci fra i membri del Comitato Direttivo. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente verrà nominato dal Comitato Direttivo stesso. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a una volta.

9.4 Il Presidente convoca e presiede i lavori dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

9.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni, ivi compresa la rappresentanza legale dell'Associazione, sono svolte da un membro del Comitato Direttivo nominato dal Presidente stesso.

Articolo 10 – Firme

L'associazione è vincolata dalla firma individuale del Presidente. I restanti membri del Comitato Direttivo hanno diritto di firma congiunta a due con il Presidente.

Articolo 11 - Bilancio e contabilità

11.1 L'Associazione dovrà tenere tutti i libri contabili eventualmente richiesti dalla legge e comunque dovrà tenere la contabilità che registri le somme ricevute o versate dall'Associazione, con l'indicazione delle singole operazioni relative, nonché qualsiasi proprietà, credito, debito dell'Associazione.

11.2 Il Comitato Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, insieme alla propria relazione sull'attività del Associazione.

11.3 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

11.4 L'Associazione potrà effettuare rimesse in favore di ActionAid International Italia Onlus oltre che di Actionaid International, anche tramite il Segretariato Internazionale (purchè queste ultime siano al beneficio di esonero fiscale nel proprio Paese di sede e purchè queste svolgano un'attività di pubblica utilità), quale attività intrinsecamente diretta al perseguimento dei propri scopi statutari.

Articolo 12 - Patrimonio sociale - Entrate - Esercizi sociali

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai contributi dei soci;
- b. da elargizioni, donazioni o lasciti;
- c. da qualsiasi utile in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- d. da fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Articolo 13 - Revisore

13.1 L'assemblea generale dei soci elegge annualmente il revisore dei conti, il quale controlla la contabilità ed esegue, almeno una volta all'anno, un controllo casuale.

Articolo 14 - Responsabilità

14.1 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione

15.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato, in ogni tempo, dall'assemblea dei soci. Per deliberare lo scioglimento è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti.

15.2 Se meno di tre quarti dei soci prendono parte all'assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda assemblea. Nella seconda assemblea l'associazione può essere sciolta a maggioranza semplice dei presenti.

15.3 In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad ActionAid International Italia Onlus o, nell'impossibilità, ad altre associazioni che perseguono il medesimo scopo o scopi analoghi, purchè al beneficio dell'esonero fiscale nel relativo Paese di sede.

Articolo 16 - Entrata in vigore

15.1 Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea del 26 maggio 2015 ed è entrato in vigore in tale data.

